



TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI

PRESIDENZA

CONVENZIONE

PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI:

DEL D.L.VO 28 AGOSTO 2000 N. 274, ART. 54;

DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001, ART.2;

DELL'ART. 165 DEL CODICE PENALE;

DEL CODICE DELLA STRADA, ARTT. 186 E 187 D.LGS 30/04/1992 N° 285 E SUCCESSIVE MODIFICHE;

DELL'ART. 73 COMMA 5 BIS E 5 TER D.P.R. 9/10/1990 N.°309;

DELL'art. 168-BIS CODICE PENALE

DEL DECRETO MINISTERIALE 8 GIUGNO 2015 N. 88

Premesso

Che, a norma dell'art. 54 del D. L.vo 28 agosto 2000, n. 274 il Giudice di Pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

che l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

che ai sensi dell'art. 165 del codice penale, la sospensione condizionale della pena può essere subordinata, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita in favore della collettività;

che a norma del Codice della strada, artt. 186 e 187, all'imputato può essere applicata la pena del lavoro di pubblica utilità;

che l'art. 73 comma 5 bis inserito dall'art. 4 bis, comma 1 lett. G), del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272 prevede che il Giudice può applicare la pena del lavoro di pubblica utilità in sostituzione della pena detentiva e pecuniaria;

che l'art. 73 comma ter inserito dall'art. 3, comma 5 della legge 9 agosto 2013, prevede che il Giudice può applicare la pena del lavoro di pubblica utilità in sostituzione della pena detentiva e pecuniaria nell'ipotesi di reato diverso da quelli di cui al comma 5 dell'art. 73 D.P.R. n. 309/90;

che l'art. 224 bis del D.Lgs n. 285 del 1992 (Codice della Strada), così come modificato dalla legge 21 febbraio 2006 n. 102, prevede che nel pronunciare sentenza di condanna alla pena della reclusione per un delitto colposo commesso con la violazione delle norme del codice, il Giudice può disporre altresì la sanzione amministrativa accessoria del lavoro di pubblica utilità;

che il Ministro della Giustizia con atto in data 16 luglio 2001 ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;

che gli artt.168-bis del Codice Penale e 464-bis e ss. del Codice Procedura Penale, introdotti dalla legge 28 aprile 2014 n.67, prevedono che il giudice può con ordinanza concedere all'imputato la sospensione del procedimento con messa alla prova, subordinata, tra l'altro, alla prestazione di lavoro di pubblica utilità - consistente in una prestazione non retribuita da svolgere presso lo stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato - facente parte del programma di trattamento elaborato d'intesa con l'ufficio di esecuzione penale esterna;

che il Ministro della Giustizia con Decreto Ministeriale 8 giugno 2015, n. 88, in ottemperanza dell'art. 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67, ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni per l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità ai sensi della messa alla prova per imputati adulti, secondo quanto contenuto nel terzo comma dell'art. 168 bis del c.p.

che la Cooperativa Sociale South West Port (di tipo B) con sede in Portoscuso, Via Dante n.93, di seguito per brevità denominata Cooperativa SWP presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato Decreto legislativo n. 274 e nell'art. 168-bis 3° comma c.p.;

che l'Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna di Cagliari del Ministero della Giustizia (UIEPE), con sede in Cagliari, Via Peretti, n. 1/A tel. 070/53721 - e mail: uepe.cagliari@giustizia.it, che ha favorito i contatti tra il Tribunale di Cagliari e gli Enti e Associazioni interessati al lavoro di pubblica utilità, secondo la normativa vigente sovrintende all'esecuzione della sanzione o della prestazione facente parte del programma di trattamento;

Tutto ciò premesso

tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del Dott. Mauro Grandesso Silvestri, Presidente del Tribunale di Cagliari, giusta delega di cui in premessa e la Cooperativa sopra indicata, nella persona del legale rappresentante pro-tempore Roberto Ligas si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

La Cooperativa SWP consente che i condannati da parte dei Tribunali, dei Giudici di Pace, nonché delle Corti d'Appello, alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi delle norme in premessa ovvero gli imputati nei cui confronti è stata concessa la sospensione del procedimento con messa alla prova subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività.

La Cooperativa SWP, che opera nel settore dei servizi socio sanitari, e che ha sede in Portoscuso, Via Dante n. 93 tel.0781508703 fax 0781508703, cell.3383237494 e mail: info@swports.com Pec: coopswp@pec.it, sito: <http://lnx.swports.com> specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto ministeriale e dall'art. 168-bis c.p. citati in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

- Cooperativa sociale a scopo plurimo, Gestione di servizi socio sanitari;
- ogni altra attività di lavoro di pubblica utilità connessa alla professionalità degli interessati e alle finalità del Comune.

Precisa inoltre che la Cooperativa SWP svolge attività in tutti i periodi dell'anno.

Art. 2

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna ovvero nell'ordinanza di concessione della sospensione del procedimento con messa alla prova, nelle quali il giudice, a norma dell'articolo 33, comma 2, del citato decreto legislativo e degli artt. 168-bis c.p. e 464-bis e ss. c.p.p., indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art. 3

La Cooperativa SWP, che consente a n. 2 soggetti di eseguire contemporaneamente la prestazione dell'attività non retribuita e, (comunque per un massimo di n. 4/5 soggetti nell'arco dell'anno), individua nel **Presidente Roberto Ligas** o nel suo delegato **Davide Gianluca Murenu**, la persona incaricata di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e degli imputati e di impartire a costoro le relative istruzioni d'intesa con l'Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna.

La Cooperativa SWP si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche del nominativo ora indicato.

Art.4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, la Cooperativa SWP si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati e degli imputati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione e dalla legge.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona. La Cooperativa SWP si impegna altresì a che i condannati e gli imputati

possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso, alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5

E' fatto divieto alla Cooperativa SWP di corrispondere ai condannati ed agli imputati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

E' obbligatoria ed è a carico della Cooperativa SWP l'assicurazione dei condannati e degli imputati contro gli infortuni, e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6

I soggetti incaricati, ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e degli imputati e di impartire a costoro le relative istruzioni, dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena o della prestazione, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato o dall'imputato.

Art. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento della Cooperativa SWP.

Art. 8


L'Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna, nella persona del preposto che il direttore individua per ogni esecuzione, sovrintende ad ogni aspetto dell'esecuzione della sanzione o della prestazione durante tutto il suo svolgimento, tiene i contatti col Magistrato che ha pronunciato la sentenza o l'ordinanza, relaziona periodicamente sull'andamento della misura e al termine della stessa; fornisce assistenza nei rapporti tra questi e la Cooperativa SWP.

Art. 9


La presente convenzione avrà la durata di tre (3) anni a decorrere dalla sua stipula e sarà tacitamente rinnovata di anno in anno, salva disdetta che una delle parti dovrà comunicare all'altra con congruo anticipo. Copia della presente convenzione, inclusa a cura della Segreteria del Tribunale, nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'art. 7 del D.M. citato in premessa, viene trasmessa al Ministero della Giustizia – Direzione Generale degli Affari Penali nonché a tutti gli uffici giudiziari del circondario di Cagliari.

Cagliari, 29 giugno 2018

Il Presidente della Cooperativa
Roberto Ligas



Il Presidente del Tribunale
Dott. Mauro Grandesso Silvestri





cooperativa south west port

Cooperativa Sociale South West Port

Via dell'artigianato n.28 – 09010 Portoscuso (SU)

C.F. e P. IVA 02894150925

Tel. 0781/508703 e.mail: info@swports.com Pec: coopswp@pec.it

Spett.le Tribunale Ordinario di Cagliari
P.zza della Repubblica n.18
Cagliari

Oggetto: Aggiornamento dati Cooperativa Sociale South West Port

Il sottoscritto Roberto Ligas, in qualità di Presidente della Cooperativa Sociale South West Port, P.iva 02894150925, in merito alla Convenzione stipulata in data 11/06/2018 con il Tribunale di Cagliari per l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità,

Comunica

i dati relativi alla nuova sede legale e operativa della cooperativa.

Via dell'artigianato n.28 09010 Portoscuso (SU). I recapiti telefonici, e-mail e Pec restano invariati. La Cooperativa SWP si impegna a comunicare tempestivamente ulteriori eventuali variazioni e/o integrazioni.

Restiamo a disposizione.

Cordiali saluti.

Portoscuso 20 Settembre 2023

Il Presidente


Visto,
Cagliari


IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

Presidente Tribunale Cagliari

Da: coopswp <coopswp@pec.it>
Inviato: martedì 26 settembre 2023 17:05
A: presidente.tribunale.cagliari@giustiziacert.it; prot.uepe.cagliari@giustiziacert.it;
cristina.desogus@giustizia.it
Cc: claudia.cicalo@giustizia.it
Oggetto: Aggiornamento dati relativi alla Convenzione stipulata
Allegati: Aggiornamento dati Cooperativa Swp.pdf

Priorità: Alta

Gent.mo Presidente del T.O. di Cagliari,

come previsto dalla procedura in uso, alleghiamo alla presente la modifica dei dati relativi alla sede della Cooperativa Sociale South west port.

Cordiali saluti

Roberto Ligas